

ANALISI

È la fine degli appalti fittizi di manodopera

Dopo le collaborazioni a progetto è ora la volta degli appalti di manodopera. Con una decisione senza precedenti, anche per l'importo della controversia (pari a 72 milioni di euro), il Tar del Piemonte ha annullato una gara di appalto per prestazioni infermieristiche negli ospedali Sant'Anna e Le Molinette di Torino.

Così, anche in tema di somministrazione di lavoro la magistratura conferma senza esitazioni la validità di una lettura rigorosa, e in chiave antifraudolenta, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il messaggio è chiaro: all'ampliamento delle ipotesi di ricorso legittimo alla somministrazione di lavoro, fino al punto di ammettere il discusso staff leasing, non può che corrispondere un giro di vite sugli appalti di mere prestazioni di lavoro.

La decisione è, dunque, di particolare importanza perché, grazie anche alla corposa motivazione in fatto e in diritto, è sicuramente destinata ad aprire un consistente varco nel muro, sino ad oggi invalicabile, degli appalti di servizi fittizi ma anche a porre un freno al ricorso abusivo, specie nella Pubblica Amministrazione, alle stesse collaborazioni autonome come forma estrema di esternalizzazione del lavoro. Ciò almeno nei casi, numerosi e sino ad oggi largamente tollerati, in cui sia del tutto assente la logica tipica del contratto di appalto, così come specificato ora dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003. E cioè l'affidamento all'appaltatore di attività connesse a un preciso risultato da realizzarsi con l'organizzazione dei mezzi necessari e in funzione della assunzione di un rischio tipico di impresa.

Cosa assai diversa, come rileva puntualmente il Tar del Piemonte, dal semplice invio presso la stazione appaltante (ancorché attraverso lo schema del lavoro autonomo in forma associata) di un numero più o meno consistente di prestatori di lavoro da

utilizzare per i generici scopi del committente, in chiave cioè di mera integrazione dell'organico aziendale.

Ciò è di particolare evidenza, almeno nei processi di esternalizzazione avviati in un numero rilevante di pubbliche amministrazioni, anche sul piano dell'equilibrio economico della relazione contrattuale che, di volta in volta, si formalizza tra appaltatore e stazione appaltante. Si pensi al criterio di aggiudicazione degli appalti normalmente incentrato sul massimo ribasso con riferimento a una tariffa oraria media, senza che assuma alcun rilievo il concreto risultato conseguito allo svolgimento delle prestazioni lavorative.

L'argomentazione sviluppata dal Tar del Piemonte fa giustizia di alcune ingenerose critiche sviluppate contro la legge Biagi. Specie da parte di chi ha ritenuto il nuovo regime delle esternalizzazioni ispirato nient'altro che da una corsa al ribasso dei trattamenti economici e normativi del lavoro dipendente. Vero è semmai il contrario. Rispetto agli appalti di servizi, anche quelli non fittizi, la somministrazione garantisce infatti maggiori tutele ai lavoratori, a partire dalla

parità di trattamento con i dipendenti dell'utilizzatore, ed è certo anche fonte di maggiori costi che rappresentano tuttavia una garanzia per le stesse imprese committenti. Che sono chiamate ora a rivolgersi ai mercati esterni del lavoro non in funzione di deleterie gare al ribasso, ancorate a semplici tariffe orarie, ma rivolgendosi a professionisti del settore, debitamente autorizzati dal ministero del Lavoro, in grado di fornire prestazioni altamente qualificate e specialistiche anche grazie al supporto dei fondi bilaterali per la formazione che spiegano il maggior costo della somministrazione rispetto a un semplice appalto di servizi.

MICHELE TIRABOSCHI

Tiraboschi@unimore.it

www.csmb.unimo.it

La sentenza in versione integrale

**Un giro di vite
coerente
con l'autentica
filosofia
della Biagi**

